

Condizioni generali  
d'assicurazione (CGA)  
per l'assicurazione protezione giuridica  
smile.legal – LEG 1.0



## Indice

<b>Disposizioni generali</b>		<b>3</b>
1	<b>Persone assicurate</b>	<b>3</b>
2	<b>Preparazione del contratto</b>	<b>3</b>
3	<b>Perfezionamento del contratto</b>	<b>3</b>
4	<b>Copertura temporale e periodo d'attesa</b>	<b>3</b>
5	<b>Documenti del contratto</b>	<b>3</b>
6	<b>Violazione dell'obbligo di dichiarazione</b>	<b>3</b>
7	<b>Premio</b>	<b>3</b>
8	<b>Pagamento dei premi</b>	<b>3</b>
9	<b>Rimborso dei premi</b>	<b>3</b>
10	<b>Durata del contratto</b>	<b>3</b>
11	<b>Rinnovo del contratto</b>	<b>3</b>
12	<b>Fine del contratto</b>	<b>4</b>
13	<b>Diritto applicabile e basi legali</b>	<b>4</b>
14	<b>Ente assicurativo</b>	<b>4</b>
15	<b>Foro giudiziario</b>	<b>4</b>
16	<b>Prestazioni assicurate</b>	<b>4</b>
17	<b>Esclusioni generali</b>	<b>4</b>
18	<b>Comunicazioni</b>	<b>4</b>
19	<b>Procedura in caso di sinistro</b>	<b>5</b>

## **Disposizioni per l'assicurazione protezione giuridica della circolazione** 5

20	<b>Persone assicurate e caratteristiche</b>	<b>5</b>
21	<b>Veicoli assicurati</b>	<b>5</b>
22	<b>Consulenza protezione giuridica</b>	<b>5</b>
23	<b>Casi di protezione giuridica assicurati riguardanti la circolazione</b>	<b>5</b>

## **Disposizioni per l'assicurazione protezione giuridica privata** 5

24	<b>Consulenza protezione giuridica</b>	<b>5</b>
25	<b>Casi di protezione giuridica privata assicurati</b>	<b>5</b>

Per ragioni di praticità e di chiarezza, nelle nostre Condizioni di assicurazione non si fa distinzione fra la forma maschile e quella femminile; i termini usati sono quelli d'uso corrente della legge e del linguaggio parlato, che – va da sé – si rivolgono sempre anche a tutte le persone di sesso femminile.

### 1 Persone assicurate

A seconda della convenzione nella polizza, è assicurato il contraente solo (assicurazione individuale) o il contraente e la sua famiglia (assicurazione familiare).

Sono considerate famiglia le seguenti persone, a condizione che queste convivano con il contraente o tornino regolarmente nell'abitazione come soggiornanti settimanali:

- a) il coniuge o il partner convivente non coniugato con il contraente;
- b) i genitori del contraente o del partner convivente non coniugato con il contraente;
- c) i figli non sposati (compresi figli adottivi, in affidamento, figliastri o nipoti) del contraente, del coniuge o del partner convivente non coniugato con il contraente;
- d) le persone minorenni.

### 2 Preparazione del contratto

Il contraente dell'assicurazione prepara autonomamente il contratto in base alla richiesta telefonica, inviando il tagliando di proposta o tramite Internet, rispondendo in modo veritiero a tutte le domande di smile.direct.

Riceverà in seguito la polizza e la fattura del premio. Le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni particolari d'assicurazione (CPA) sono a sua disposizione in forma elettronica.

### 3 Perfezionamento del contratto

Il contratto di assicurazione protezione giuridica diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio annuale. I tipi di assicurazione, le varianti, le coperture e le somme assicurate scelti dal contraente sono indicate nella polizza.

### 4 Copertura temporale e periodo d'attesa

Determinante per la validità temporale della protezione assicurativa è la data in cui si è verificato l'evento di base. La protezione giuridica è fornita solo se l'evento di base si è verificato dopo la stipulazione dell'assicurazione rispettivamente dopo la scadenza del periodo d'attesa. Che cosa è l'evento di base è definito nelle tabelle all'art. 23 e 25.

### 5 Documenti del contratto

I diritti e i doveri delle parti contraenti sono regolati nella polizza, nelle CGA e in eventuali CPA. Con il pagamento del premio, lo stipulante conferma di avere ricevuto i documenti del contratto, o di aver preso conoscenza che singoli documenti contrattuali secondo l'art. 2 sono disponibili in forma elettronica e, in particolare, di avere preso conoscenza delle informazioni ivi contenute in merito ai rischi assicurati, all'estensione della copertura assicurativa, ai premi dovuti e ad ulteriori obblighi, nonché alla durata e alla terminazione del contratto.

### 6 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

Il contraente dell'assicurazione è tenuto a rispondere in modo veritiero a tutte le domande poste verbalmente o per iscritto. Con il pagamento del premio il contraente conferma in particolare la correttezza dei dati indicati nella polizza.

Se, alla conclusione dell'assicurazione, la persona sottoposta all'obbligo di dichiarazione ha notificato in modo inesatto o ha taciuto un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, smile.direct

ha il diritto di disdire il contratto mediante dichiarazione scritta. La disdetta ha effetto al momento del recapito al contraente. Il diritto di disdetta di smile.direct si estingue 4 settimane dopo la scoperta della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Se questa assicurazione protezione giuridica è sciolta mediante disdetta di cui all'art. 6, cpv. 2, si estingue anche l'obbligo di prestazione di smile.direct e dell'ente assicurativo per danni già incorsi, il cui insorgere e volume sono stati influenzati dal fattore di rischio notificato in modo inesatto o non notificato. Se smile.direct o l'ente assicurativo ha già adempiuto l'obbligo di prestazione, ha diritto al rimborso.

### 7 Premio

I premi di base si calcolano secondo i rischi elencati nella polizza. Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di saldi delle fatture di premio inferiori a CHF 10.

### 8 Pagamento dei premi

Come indicato all'art. 3, il contratto d'assicurazione diventa effettivo con il pagamento del primo premio annuale. Ogni altro premio successivo va pagato entro il termine di pagamento indicato sulla fattura. Se i premi non vengono pagati alla scadenza indicata, il contraente è diffidato per iscritto. Dall'invio della diffida, il pagamento va effettuato entro i 14 giorni prescritti dalla legge.

Se entro tale termine il premio non perviene a smile.direct, la copertura assicurativa viene sospesa. Con la diffida smile.direct è autorizzata ad annunciare il recesso dal contratto, se questa rimane senza effetto.

### 9 Rimborso dei premi

Se il contratto viene annullato per motivi giuridici o contrattuali prima della fine dell'anno d'assicurazione, smile.direct rimborsa al contraente la parte del premio non goduta.

Non sussiste alcun diritto al rimborso in caso di disdetta da parte del contraente in seguito a un caso di danno parziale con obbligo di risarcimento nel primo anno d'assicurazione.

### 10 Durata del contratto

Le coperture assicurative iniziano con il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 3, tuttavia al più presto il giorno indicato come inizio nella polizza, e durano fino al giorno indicato come scadenza nella polizza. Il contratto dura di regola un anno.

smile.direct concede una copertura assicurativa provvisoria per la stipulazione dell'assicurazione, dalla data d'inizio indicata nella polizza fino alla scadenza del termine di pagamento.

### 11 Rinnovo del contratto

Il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno, se non viene disdetto per iscritto almeno un mese prima della scadenza da una delle parti contrattuali. Al rinnovo del contratto è dovuto un nuovo premio annuo.

Se nel periodo di validità del contratto cambiano i parametri di determinazione dei premi (tariffa) o le basi contrattuali (CGA o CPA), smile.direct può richiedere l'adeguamento del contratto dal successivo anno d'assicurazione. A questo scopo è tenuta a notificare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione.

Se il contraente non accetta le modifiche apportate al suo contratto, può disdirlo per la fine dell'anno d'assicurazione. La disdetta deve pervenire a smile.direct al più tardi l'ultimo giorno del vecchio anno d'assicurazione.

## 12 Fine del contratto

In caso di disdetta entro i termini previsti, il contratto cessa alla data della scadenza.

In caso di modifica del contratto e di disdetta presentata dal contraente entro tempo debito secondo l'art. 11, cpv. 3, il contratto termina alla fine dell'anno d'assicurazione.

In caso di disdetta di smile.direct in seguito a violazione dell'obbligo di dichiarazione secondo l'art. 6 di queste Condizioni, il contratto termina al momento del recapito della disdetta al contraente.

In caso di disdetta legata a un sinistro con obbligo di risarcimento da parte di smile.direct, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta al contraente. La disdetta deve essere notificata al più tardi al momento del versamento delle prestazioni assicurative.

Se la disdetta è inoltrata dal contraente in caso di sinistro coperto, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza dell'avvenuto pagamento, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta a smile.direct.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein), il contratto cessa immediatamente, su richiesta del contraente, tuttavia al più tardi alla scadenza dell'anno d'assicurazione.

Se il contraente fallisce, il contratto cessa al momento dell'apertura del fallimento.

## 13 Diritto applicabile e basi legali

Per questo contratto si applica il diritto svizzero. Il contenuto di questo contratto risulta dalla polizza, dalle CGA e da eventuali CPA. Vigono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) e dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza OS).

## 14 Ente assicurativo

L'ente assicurativo del rischio di questa assicurazione protezione giuridica è: Coop Protezione Giuridica SA con sede in Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau.

Responsabile di questa assicurazione protezione giuridica è: smile.direct assicurazioni (in seguito detta smile.direct), una società affiliata della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede in Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf.

## 15 Foro giudiziario

Come foro giudiziario viene convenuto il luogo di domicilio svizzero dell'assicurato oppure Aarau (sede di Coop Protezione Giuridica).

## 16 Prestazioni assicurate

La Coop Protezione Giuridica accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:

- A la presa a carico degli interessi dell'assicurato per il tramite del servizio giuridico della Coop Protezione Giuridica
- B copertura fino a un massimo di CHF 300'000 per caso (gold) o CHF 250'000 per caso (silver), sempre che non sussistano specifiche limitazioni di prestazioni,
- a) dei costi del legale incaricato
  - b) dei costi di periti incaricati
  - c) delle spese giudiziarie e di procedura a carico dell'assicurato
  - d) delle indennità processuali a favore della controparte ed a carico dell'assicurato
  - e) del pagamento delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preventiva. L'assicurato sarà in seguito tenuto a restituire tale importo alla Coop Protezione Giuridica.
- C copertura fino a un massimo di CHF 3'000 per caso (solo gold)
- a) dei costi per la necessaria comparizione di fronte a un tribunale all'estero
  - b) dei costi per le traduzioni necessarie
- D Non vengono coperte:
- a) multe
  - b) risarcimento danni
  - c) costi a carico di terzi responsabili
  - d) spese concernenti atti notarili o d'iscrizione a registri pubblici

Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore dell'assicurato devono essere cedute a Coop Protezione Giuridica.

## 17 Esclusioni generali

Non viene concessa alcuna protezione giuridica nei seguenti casi:

- a) per vertenze fra persone assicurate dallo stesso contratto
- b) con la Coop Protezione Giuridica o i loro organi
- c) nei confronti dei legali e periti in un caso assicurato
- d) per i casi in relazione ad un delitto intenzionale così come pure provocati intenzionalmente
- e) per i casi relativi ad eventi bellici o disordini
- f) per i casi in relazione a procedure esclusivamente di incasso di crediti come pure per i casi in relazione a crediti ceduti
- g) per i casi in relazione a pretese derivate all'assicurato in virtù di una successione

## 18 Comunicazioni

A Inoltrare le domande di assistenza e di consulenza a

Centro servizi:	Corrispondenza:
Telefono: 0844 848 444 (24 h)	smile.direct assicurazioni
Internet: www.smile-direct.ch	Zürichstrasse 130
E-mail: info@smile-direct.ch	8600 Dübendorf

B Sinistro

Telefono: +41 62 836 00 36	Corrispondenza:
Fax: +41 62 836 00 01	Coop Protezione Giuridica SA
Internet: www.cooprecht.ch	Entfelderstrasse 2
E-mail: info@cooprecht.ch	5001 Aarau

Annuncio di un caso di protezione giuridica

La Coop Protezione Giuridica deve essere immediatamente informata e, se richiesto, pure per iscritto nell'eventualità in cui si verifichi un evento soggetto a protezione giuridica.

L'assicurato deve procurare al competente servizio della Coop Protezione Giuridica le informazioni del caso, mettere a disposizione le necessarie procure ed eventuali mezzi di prova in suo possesso. Inoltre lo stesso dovrà trasmettere senza indugio l'insieme delle comunicazioni e tutti i documenti a lui inviati direttamente dalle competenti autorità.

L'inosservanza colpevole di tali obblighi da parte del diretto interessato autorizza la Coop Protezione Giuridica a ridurre le sue prestazioni in quanto le siano derivati costi supplementari. Una violazione grave agli obblighi contrattuali può autorizzare la Coop Protezione Giuridica a negare le proprie prestazioni.

## 19 Procedura in caso di sinistro

a) Trattamento di un caso di protezione giuridica:  
La Coop Protezione Giuridica, previa consultazione con l'assicurato, prende le misure necessarie atte alla tutela degli interessi dello stesso.

Nel caso in cui si riveli necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l'assicurato può proporre uno di sua scelta.

Se l'assicuratore non approva tale scelta, ha la possibilità di proporre altri tre legali, uno dei quali deve essere accettato. Prima di conferire il mandato all'avvocato prescelto, l'assicurato deve richiedere il consenso, così come la garanzia di pagamento alla Coop Protezione Giuridica.

Se l'assicurato dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.

b) Procedura in caso di divergenze d'opinioni:

In caso di divergenze d'opinioni tra la Coop Protezione Giuridica e l'assicurato a riguardo della conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui la Coop Protezione Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, l'assicurato ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni del concordato sull'arbitrato in base al vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto alla valutazione espressa dalla Coop Protezione Giuridica, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

## Disposizioni per l'assicurazione protezione giuridica della circolazione

La protezione giuridica della circolazione è valida per tutte le controversie derivanti dalla partecipazione alla circolazione stradale oppure in relazione con veicoli a motore.

## 20 Persone assicurate e caratteristiche

- A Le persone menzionate nella polizza in qualità di:
- proprietario o detentore di un veicolo assicurato
  - conducente di un veicolo a motore oppure di un'imbarcazione
  - pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto
- B Conducente e passeggero di un veicolo assicurato

## 21 Veicoli assicurati

- veicoli a motore immatricolati a nome di una persona assicurata (inc. ev. veicolo di rimpiazzo)
- imbarcazioni stazionate e immatricolate in Svizzera a nome di una persona assicurata
- veicoli a motore noleggiati da una persona assicurata

## 22 Consulenza protezione giuridica

Per i seguenti casi particolari di protezione giuridica sussiste unicamente diritto a una consulenza conformemente all'art. 23 f).

Tutte le controversie che non risultano essere espressamente menzionate come pure:

- i casi di sinistro per i quali il veicolo assicurato viene utilizzato al trasporto di persone o scuola di guida a scopo lucrativo
- i casi di sinistro derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni o corse compreso l'allenamento

## 23 Casi di protezione giuridica assicurati riguardanti la circolazione

Vedi tabella a pagina 6

## Disposizioni per l'assicurazione protezione giuridica privata

## 24 Consulenza protezione giuridica

Per i seguenti casi particolari di protezione giuridica sussiste unicamente diritto a una consulenza conformemente all'art. 25 l).

Tutte le controversie che non risultano essere espressamente menzionate come pure le controversie relative:

- a un'attività remunerata
- in concomitanza con una casa con più di tre appartamenti rispettivamente locali commerciali oppure se l'edificio non è abitato dal proprietario stesso, così come pure case o appartamenti di vacanza affittati per più di due mesi
- all'acquisto (compera, vendita, scambio, donazione, ecc.) come pure il prestito o la locazione relativi a immobili o terreni e lo scioglimento di proprietà comuni
- all'attività dell'assicurato in qualità di organo sociale, rappresentante legale o socio di persone giuridiche, rispettivamente società di persone, così come pure altri casi in relazione con le funzioni sopraindicate
- al diritto fiscale e tributario, canonico, edilizio e della pianificazione del territorio così come pure al diritto d'espropriazione
- alle procedure d'esecuzione e fallimento relative alla situazione patrimoniale dell'assicurato
- ai titoli, affari finanziari, investimenti di denaro, cauzioni nonché giochi e scommesse
- a casi in relazione all'utilizzo di veicoli se per quest'ultimi è richiesta una licenza ufficiale
- a veicoli a motore

## 25 Casi di protezione giuridica privata assicurati

Vedi tabella a pagina 7

### 23 Casi di protezione giuridica assicurati riguardanti la circolazione

Casi di protezione giuridica	Validità territoriale		Periodo d'attesa	Evento di base*	Limite delle prestazioni		Particolarità
	gold	silver			gold	silver	
a) Richiesta risarcimento danni extra-contrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC	mondo intero	Europa	nessuno	data dell'evento dannoso	al di fuori dell'Europa CHF 30'000	al di fuori della Svizzera CHF 30'000	<ul style="list-style-type: none"> <li>– valore litigioso minimo CHF 300</li> <li>– non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come pure il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali</li> </ul>
b) procedure penali contro una persona assicurata	mondo intero	Europa	nessuno	data presunta violazione della legge	al di fuori dell'Europa CHF 30'000	al di fuori della Svizzera CHF 30'000	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nel caso di un delitto intenzionale i costi sostenuti verranno risarciti se l'assicurato beneficerà di un'assoluzione</li> </ul>
c) procedure amministrative	mondo intero	Europa	nessuno	data presunta violazione della legge	al di fuori dell'Europa CHF 30'000	al di fuori della Svizzera CHF 30'000	<ul style="list-style-type: none"> <li>– non sono assicurati: i casi atti al riottenimento della licenza di condurre</li> <li>– non sono assicurati: costi inerenti accertamenti medici atti a determinare l'idoneità alla guida</li> </ul>
d) controversie con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni	mondo intero	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio	al di fuori dell'Europa CHF 30'000	al di fuori della Svizzera CHF 30'000	<ul style="list-style-type: none"> <li>– valore litigioso minimo CHF 300</li> </ul>
e) controversie derivanti da obblighi contrattuali in relazione con un veicolo assicurato	mondo intero	non assicurata	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3'000	non assicurata	<ul style="list-style-type: none"> <li>– valore litigioso minimo CHF 300</li> <li>– non sono assicurati: i casi in relazione con contratti professionali</li> </ul>
f) consulenza nell'ambito della protezione giuridica con riguardo ad altre determinate controversie di diritto	mondo intero	Europa	nessuno		1 consulenza/anno fino a max. CHF 500	1 consulenza/anno fino a max. CHF 500	

\* secondo l'art. 4

25 Casi di protezione giuridica privata assicurati

Casi di protezione giuridica e caratteristiche	Validità territoriale		Periodo d'attesa	Evento di base*	Limite delle prestazioni		Particolarità
	gold	silver			gold	silver	
a) Richiesta risarcimento danni extra-contrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC	mondo intero	Europa	nessuno	data dell'evento dannoso	al di fuori dell' Europa CHF 30'000	al di fuori della Svizzera CHF 30'000	– valore litigioso minimo CHF 300 – non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali
b) procedure penali contro una persona assicurata	mondo intero	Europa	nessuno	data presunta violazione della legge	al di fuori dell' Europa CHF 30'000	al di fuori della Svizzera CHF 30'000	– nel caso di un delitto intenzionale i costi sostenuti verranno risarciti se l'assicurato beneficerà di un'assoluzione
c) controversie con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni	mondo intero	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio d'assicurazione)	al di fuori dell' Europa CHF 30'000 (CHF 3'000 per i casi sopravvenuti nel corso del primo anno d'assicurazione)	al di fuori della Svizzera CHF 30'000. (CHF 3'000 per i casi sopravvenuti nel corso del primo anno d'assicurazione)	– valore litigioso minimo CHF 300 – periodo d'attesa e limitazione delle prestazioni vengono unicamente applicati per ogni evento assicurato in relazione ad una malattia
d) controversie in qualità di conduttore nei confronti del locatore	mondo intero	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	al di fuori dell' Europa CHF 30'000	al di fuori della Svizzera CHF 30'000.	– valore litigioso minimo CHF 300
e) controversie in qualità di locatore nei confronti del conduttore	mondo intero	non assicurata	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3'000	non assicurata	– valore litigioso minimo CHF 300
f) controversie concernenti il contratto di lavoro in qualità di lavoratore o funzionario nei confronti del datore di lavoro	mondo intero	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	al di fuori dell' Europa CHF 30'000	al di fuori della Svizzera CHF 30'000.	– valore litigioso minimo CHF 300 – non sono assicurate: controversie in qualità di direttori, membri della direzione, sportivi professionisti e allenatori
g) controversie derivanti da ulteriori obbligazioni contrattuali	mondo intero	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	al di fuori dell' Europa CHF 30'000 (CHF 3'000 per controversie in relazione con una costruzione, una demolizione, una trasformazione di immobili, se per questi lavori è richiesto un permesso di costruzione)	al di fuori della Svizzera CHF 30'000 (nessuna copertura per controversie in relazione con una costruzione, una demolizione, una trasformazione di immobili, se per questi lavori è richiesto un permesso di costruzione)	– valore litigioso minimo CHF 300 – non sono assicurati casi in relazione a contratti di prestito e controversie derivanti da concubinatio
h) protezione giuridica Internet	mondo intero	non assicurata	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3'000	non assicurata	in aggiunta all'art. 25 g) sono assicurate controversie giuridiche derivanti dalla violazione di diritti d'autore, al nome e al marchio.
i) controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute ad immissioni e questioni di confine	mondo intero	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3'000	1 consulenza/anno fino a max. CHF 500	
j) controversie di diritto civile inerenti il diritto di proprietà, diritti reali limitati e possesso	mondo intero	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3'000	CHF 500	
k) edilizio e della pianificazione del territorio	mondo intero	non assicurata	3 mesi	data della domanda di costruzione	CHF 3'000	non assicurata	
l) consulenza nell'ambito della protezione giuridica con riguardo ad altre determinate controversie di diritto	mondo intero	Europa	nessuno		1 consulenza/anno fino a max. CHF 500	1 consulenza/anno fino a max. CHF 500	

\* secondo l'art. 4

